



COMUNE DI NETTUNO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Articolo 1

Oggetto

1-Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, esclusi quelli scolastici oggetto di distinta regolamentazione.

2-L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative , sociali e rieducative.

Articolo 2

Finalità

1-La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di formazione e sviluppo della pratica sportiva.

2-Con il presente Regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
- b) dare piena attuazione alle Leggi Regionali del Lazio o in materia di sport;
- c) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
- d) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
- f) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti sportivi.

Articolo 3

Principi Generali

1-Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:

Eguaglianza dei diritti degli utenti: le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.

Imparzialità: tutti coloro che usufruiscono del servizio vanno trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.

Regolarità del servizio: va assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità

Partecipazione: va favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente potrà formulare, osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, ottenere informazioni e presentare reclami.

Efficienza ed efficacia: va assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

Articolo 4

Uffici competenti

1-Il Servizio Sport assicura, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con il presente regolamento, la buona gestione degli impianti sportivi ed opera affinché tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali siano ispirati ai criteri di cui al precedente art. 3.

2-La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata sia presso il Servizio Patrimonio, sia presso il Servizio Sport.

Articolo 5

Elenco e classificazione impianti sportivi comunali

1-Gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale sono quelli idonei alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, nonché quelli inseriti nei plessi scolastici, la cui specifica disciplina è demandata ad apposito regolamento. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- a) impianti sportivi complessi idonei alla pratica sportiva anche diversificata, agonistica e non agonistica, nonché per ospitare manifestazioni:
 - Stadio da Baseball - Steno Borghese - Via S. Borghese
 - Palazzetto dello sport - Palestra Polifunzionale "A" (Basket - Scherma) Località Santa Barbara
 - Palazzetto dello sport - Palestra Polifunzionale "B" Località Santa Barbara
 - Stadio di Calcio - "Celestino Masin" - Via S. Borghese;

- b) impianti sportivi di base, di modesta complessità strutturale, con rilevanza d'uso pubblico, idonei ad ospitare attività ricreative, motorie e dilettantistiche:
 - Bocciodromo "Via Lombardia";
 - Campo di Baseball "F. Camusi" - località Santa Barbara;
 - Campo di Baseball "T. Marcucci" - località Santa Barbara;
 - Campo di Baseball "C. Tagliaboschi" - località Santa Barbara;
 - Campo di Baseball - Località San Giacomo;
 - Campo di Baseball "Yankee" presso la Scuola Media Statale A. Sacchi in Via C. Canducci;
 - Campo di Calcio Località Sandalo di Ponente;
 - Campo di Calcio "Luigi Rizzo" - Via Ponserico;
 - Campo di Calcio "Loricina" - Via Lombardia;
 - Campo di Calcio "Mirko Ricci" Località Tre Cancelli;
 - Campo di Calcio - Via Romana Antica - (San Giacomo);
 - Campi tennis - Via S. Borghese;

Articolo 6

Destinatari delle concessioni in gestione degli impianti sportivi

1-Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

- a) enti di promozione sportiva;
- b) federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
- c) società, cooperative, cooperative sociali che abbiano nello scopo sociale la gestione di impianti sportivi e la diffusione dell'attività sportiva;
- d) istituzioni scolastiche;

- e) associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- f) associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

Articolo 7

Forme di gestione degli impianti sportivi

1-Gli impianti sportivi del Comune di Nettuno possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) gestione diretta dell'Amministrazione qualora ne esistano le risorse e le caratteristiche

dell'impianto ne rendano opportuno il mantenimento in gestione diretta;

- b) mediante affidamenti in via prioritaria ai soggetti sportivi appresso elencati:
 - società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
 - enti di promozione sportiva (EPS);
 - associazioni di discipline sportive associate (DSA);
 - federazioni sportive nazionali (FSN).
- c) mediante affidamento a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), secondo le vigenti norme in materia di contratti pubblici in caso di esito infruttuoso delle relative procedure di selezione, e nel rispetto dei principi relativi alle medesime;

Articolo 8 ***Procedura di affidamento***

1-I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi di cui al precedente art. 5 sono individuati attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 30 del dlgs 163/06 e S.m.i., i. L'avviso pubblico con cui si bandisce la procedura deve coniugare gli interessi alla migliore ed efficiente gestione delle necessità territoriali con il principio di concorrenza degli operatori economici.

2-Per tali ragioni l'avviso è pubblicato sul sito internet cittadino, sul sito dell'osservatorio regionale dei contratti pubblici e per estratto su di un giornale a diffusione locale, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge.

3-Alla procedura possono concorrere le Società e/o le Associazioni sportive dilettantistiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline sportive associate e le Federazioni Sportive Nazionali, anche in forma associata, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività da almeno un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso. Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline sportive associate devono risultare riconosciuti dal CONI al momento della presentazione della istanza di partecipazione. Le Società e le Associazioni Sportive devono risultare affiliate a Federazioni Sportive e/o a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero devono produrre una dichiarazione d'impegno all'affiliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi all'atto di concessione.

4-L'avviso pubblico deve indicare, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al comma precedente, anche i criteri per la selezione ed i relativi punteggi assegnabili, valutati sulla base delle esigenze connesse al tipo di impianto sportivo da affidare in concessione ed alle attività che in esso possono essere svolte.

5-Il partecipante alla procedura di affidamento deve corredare l'offerta, presentando:

- a) *“Piano gestionale di utilizzo dell'impianto”* che stabilisce attività sportive in coerenza con il tipo di impianto, tipologie di utenze, orari d'uso degli impianti;
- b) *“Piano di conduzione tecnico”* che contenga la descrizione dell'attività di manutenzione, custodia, guardiania, etc.;
- c) *“Piano economico”* relativo alle entrate e alle uscite preventivabili, correlato da un eventuale piano tariffario;
- d) offerta di canone annuo in aumento rispetto all'importo base;
- e) investimenti proposti per migliorie ed adeguamenti.

6-La valutazione delle proposte pervenute è effettuata da un'apposita Commissione tecnico amministrativa, costituita e disciplinata in analogia all'art. 84 del D.lgs n.163/06. La Commissione, una volta accertata la regolarità formale e l'ammissibilità delle domande e della documentazione

presentate e valutata la qualità dei progetti presentati redige la graduatoria di merito applicando i criteri di selezione indicati nell'avviso pubblico. Con successiva determina dirigenziale si approvano i verbali all'uopo redatti e si procede alla concessione dell'impianto e all'approvazione della relativa convenzione da sottoscrivere con l'affidatario (d'ora innanzi anche solo "Concessionario").

7- Per il Palazzetto del Sport di Santa Barbara il partecipante alla procedura di affidamento deve corredare l'offerta, secondo l'indicazione meramente esemplificativa di cui al comma 5 del presente articolo e nel rispetto degli ulteriori criteri valutativi che saranno inseriti nel bando di gara tenuto conto della valorizzazione dell'esperienza maturata sul territorio comunale, e del rapporto tra il corrispettivo riconosciuto dal concessionario all'ente e la durata della concessione.

8-Per il Campo di Calcio C. Masin, il partecipante alla procedura di affidamento deve corredare l'offerta, secondo l'indicazione meramente esemplificativa di cui al comma 5 del presente articolo e nel rispetto degli ulteriori criteri valutativi che saranno inseriti nel bando di gara nonché della valorizzazione dell'esperienza maturata sul territorio comunale e degli interventi di ripristino dell'impianto di cui al computo metrico allegato al bando di gara che il concessionario si impegna a realizzare senza alcun onere per l'ente e che ultimati la loro realizzazione rimarranno di proprietà dell'ente, tenuto conto che soltanto per tale specifico impianto il bando di gara non prevederà alcun corrispettivo per l'ente. Specificamente per il Campo di Calcio "C. Masin" la durata della concessione è fissata in 15 (quindici) anni.

Articolo 9 **Convenzione**

1-L'affidamento della gestione avviene mediante stipula di apposita convenzione che indichi:

- oggetto della convenzione;
- descrizione dell'impianto;
- durata della gestione;
- criteri d'uso pubblico, in relazione alle concessioni d'uso rilasciate dal Settore competente;
- eventuali riserve d'uso gratuito in relazione a particolari finalità definite caso per caso;
- attività di gestione;
- manutenzioni ordinarie;
- manutenzioni straordinarie;
- migliorie;
- responsabilità e obblighi assicurativi;
- verbali di consegna e riconsegna;
- decadenza e recesso;
- cauzione;
- canone;
- eventuale corrispettivo per la gestione;
- divieto di subconcessione;
- risoluzione delle controversie;
- monitoraggio dei costi e benefici;
- spese contrattuali.

2-La convenzione inoltre disciplina:

- a) l'acquisto di attrezzature e mobili da parte del gestore e la successiva proprietà;
- b) la presa in carico delle strutture e degli impianti, sotto il profilo della conduzione e della responsabilità;
- c) la titolarità e il rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI).

3-L'affidatario si fa carico degli oneri diretti e indiretti per la gestione dell'impianto, e in particolare

di:

- a) spese relative ai consumi di gas, elettricità, acqua, telefoni. In caso di pluralità di affidamenti all'interno dello stesso impianto, vige il principio della responsabilità solidale;
- b) manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti e degli spazi esterni, nonché ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti;
- c) sorveglianza, custodia e pulizia dell'impianto e delle aree relative;
- d) responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva e dalla gestione, anche ai fini di eventuali oneri risarcitori;
- e) diretta responsabilità di danni procurati ai beni di proprietà comunale, anche se in concessione;
- f) responsabilità della sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni;
- g) manutenzione straordinaria in deroga, finalizzata, ove necessario, alla messa a norma degli impianti e all'ottenimento dei titoli per lo svolgimento dell'attività.

4-Nessun indennizzo può essere previsto a carico del Comune per eventuali conseguenti riduzioni o interruzioni dell'attività della concessionaria.

5-Il gestore può farsi carico di interventi di manutenzione straordinaria, originariamente a carico del concedente e da questi autorizzati finalizzati alla valorizzazione dell'impianto e, dunque a presidio del migliore perseguimento dell'interesse pubblico. In tali casi sarà possibile prevedere una prosecuzione della durata delle concessioni ed un abbattimento del canone concessorio, commisurati proporzionalmente secondo le disposizioni di cui al successivo art. 11.

6-Le convenzioni con i soggetti affidatari dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione di utili agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

7-La concessione dell'impianto è effettuata nello stato di fatto, di conservazione e funzionalità nel quale questo si trova, con l'obbligo di adempiere alle obbligazioni previste dalla convenzione.

Articolo 10 ***Durata***

1-L'affidamento in gestione ha di norma la durata di 7 (sette) anni e - fermo restando il divieto del rinnovo automatico - l'ufficio competente potrà disporre con apposito provvedimento la prosecuzione dell'affidamento nel caso di cui al precedente art. 9.

2-In ogni caso, la durata della concessione, ivi incluse eventuali prosecuzione affidata al medesimo concessionario, non può essere superiore a 12 (dodici) anni tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 8 comma 8 che specificamente il Campo di Calcio C. Masin fissa la durata della concessione in anni 15 (quindici).

Articolo 11 ***Canone***

1-Il canone della gestione, soggetto ad IVA se dovuta, è definito sulla base di criteri oggettivi ed omogenei rispetto agli impianti della stessa tipologia con la previsione dell'abbattimento del medesimo in caso di investimenti da parte del gestore.

2-Il canone dovuto sarà abbattuto fino a concorrenza delle spese documentate per la messa a

norma dell'impianto e l'ottenimento dei titoli per lo svolgimento delle attività.

3-L'effettiva determinazione del canone è operata con deliberazione della Giunta comunale, previa adeguata istruttoria degli uffici tecnici, sulla base dei seguenti criteri:

- servizi offerti;
- scopo sociale orientato ad essere senza fine di lucro e all'assistenza sportiva;
- percentuale della superficie utilizzata ad uso commerciale e ad uso sportivo;
- ammontare degli investimenti a carico dell'affidatario;
- tipologia e finalità dell'attività sportiva svolta;
- analogia di caratteristiche tecniche, spazi ed attrezzature con impianti similari;-
- altre circostanze debitamente motivate.

4-In relazione al disposto degli artt. 9 e 11 la Delibera di Giunta approverà altresì la tabella parametrica avente ad oggetto gli abbattimenti del canone e i periodi di ulteriore durata della concessione secondo criteri di razionalità economicità e proporzionalità da computarsi da un lato in relazione agli investimenti effettuati dal concessionario e dall'altro, in ragione dell'importo del canone concessorio e del valore del bene. L'abbattimento del canone opererà esclusivamente a far data dal primo anno successivo al settennato originario di durata della concessione

Articolo 12

Interventi edilizi eseguiti dal Concessionario

1-Il Concessionario, anche in ottemperanza al suo progetto gestionale, può essere autorizzato dalla Giunta Comunale a realizzare eventuali lavori di adeguamento, miglioria e nuove opere con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

2-La realizzazione di tali opere deve essere eseguita a totale cura e spese del Concessionario, ivi inclusi, se previsti, gli oneri correlati all'accatastamento e quelli relativi all'ottenimento dell'agibilità.

3-Le opere devono essere autorizzate dal Comune previa presentazione del relativo progetto esecutivo ai competenti uffici tecnici comunali e fatte le opportune verifiche ai sensi della vigente "normativa antimafia". Ai fini del rilascio del relativo titolo autorizzatorio edilizio, il Comune impone la presentazione di un cronoprogramma e/o di una polizza fidejussoria e, in rapporto alla rilevanza degli interventi può prevedere il rispetto di particolari procedure per l'individuazione del soggetto esecutore in analogia a quanto previsto dal D.lgs n.163/06.

4-Le nuove opere realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., senza che spettino al Concessionario alcuna indennità e/o compenso di sorta previsti dall'art. 936 c.c.. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/01.

5-E' fatto divieto al Concessionario di apportare modificazioni alla struttura, impianti, attrezzature, anche se di miglioria, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

Articolo 13

Manutenzione ed utenze

1-Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché alle utenze dell'impianto sportivo sono a carico del Concessionario che dovrà volturarle entro 30 giorni dalla consegna della struttura.

2-Sono a carico del Comune le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi di cui al comma precedente da parte del Concessionario.

3-Sono, altresì, a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria del verde, la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

4-La Giunta Comunale, con proprio provvedimento motivato, può stabilire prima della stipula del contratto, una diversa imputazione tra il Comune e il Concessionario degli oneri manutentivi

straordinari in deroga a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, che saranno posti a carico del concessionario e dallo stesso eseguiti direttamente, sotto la vigilanza del Comune, avuto riguardo alla natura sociale dell'attività sportiva erogata ed ai riflessi che questa ha nello svolgimento della funzione comunale di esercizio dell'attività sportiva da parte della comunità territoriale.

5-Le tasse per la raccolta rifiuti sono sempre a carico del Concessionario.

Articolo 14

Tariffe

1-Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture annesse, il Concessionario deve applicare ai terzi utilizzatori le tariffe proposte in sede di procedura concorrenziale e approvate dal Comune nonché le eventuali agevolazioni previste specificamente con atto deliberativo del Comune.

I relativi importi sono introitati dal Concessionario a titolo di copertura di quota parte delle proprie spese.

2-In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi deve essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta) nel rispetto della normativa fiscale applicabile alla figura del Concessionario.

Articolo 15

Responsabilità del Concessionario

1-Il Concessionario deve gestire l'impianto nel rispetto delle modalità indicate nel programma e nel progetto di cui all'art. 6 nonché della convenzione stipulata con il Comune.

2-Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del Concessionario. In conseguenza, durante gli spazi orari di utilizzo, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso dell'impianto sportivo grava sul Concessionario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

3-Il Concessionario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08, obbligandosi a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione e custodite presso l'ufficio ragioneria-economato.

4-Il personale utilizzato dal Concessionario, volontario e/o dipendente, deve essere regolarmente assicurato e dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

5-Il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

1. garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati del Comune, spetta al Concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
2. garanzia R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto con massimale non inferiore a 500.000 Euro.

6-Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice va liquidato direttamente al Comune. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del Concessionario.

Dette polizze assicurative devono essere depositate presso il Comune all'atto della stipula della concessione e custodite a cura e sotto le responsabilità dell'ufficio sport.

Articolo 16 ***Divieto di sub-concessione***

1-Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione a nessun titolo e per nessuna ragione.

2-Nessun locale o prefabbricato dell'impianto può essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla concessione, se non previo consenso scritto dal Comune.

Art. 17 ***Attività commerciali***

1-Il Concessionario può essere autorizzato dal Comune a gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro, vendita di attrezzature ed articoli sportivi o affidarli a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il Concessionario deve darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione.

2-Il Concessionario si obbliga a tenere il Comune sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

3-L'eventuale servizio bar e ristoro o vendita di attrezzature ed articoli sportivi è soggetto a tutte le prescrizioni di legge e deve essere riservato ai frequentatori dell'impianto. Qualora le predette attività siano di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si deve tenere conto nella valutazione del canone che deve essere incrementato tenendo conto della redditività della gestione. Nel caso che le attività con fine di lucro avvengano nel corso della concessione, il canone sarà oggetto degli anzidetti incrementi.

4-Il Comune può consentire anche l'utilizzo di distributori automatici, previo rilascio di autorizzazione e attestazioni necessarie previste dalle vigenti leggi, che disciplinano e regolano la materia. Tali autorizzazioni devono essere consegnate in copia al Comune.

Art. 18 ***Uso dell'impianto***

1-Le strutture dell'impianto affidato in concessione sono normalmente destinate alle attività sportive svolte dal Concessionario. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con il consenso del Comune che ne deve stabilire le modalità esplicative e gli eventuali rapporti economici annessi. L'impianto sportivo può pertanto essere concesso, subordinatamente alle attività sportive, anche per lo svolgimento di manifestazioni ed attività extra sportive, comunque riconducibili a fini di pubblico interesse. Resta a carico dell'organizzatore dell'evento la copertura assicurativa.

2-La pubblicità di qualunque tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, è consentita previa autorizzazione del Comune e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

3-Il concessionario assume l'onere di consentire l'uso occasionale della struttura da parte di scuole del territorio e associazioni ONLUS. L'A.C. si riserva la possibilità di usare la struttura sportiva per lo svolgimento di manifestazioni sportive e non. L'uso delle strutture da parte dell'A.C. è gratuito.

Art. 19 ***Controlli***

1-Il Comune per il tramite degli uffici di volta in volta competenti effettua i controlli e le verifiche necessarie sul rispetto delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni imposte al concessionario con la stipula del contratto.

Art. 20
Consegna e restituzione dell'impianto

1-Contestualmente alla consegna, deve essere redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale nel quale deve essere riportato lo stato di consistenza dell'impianto, ivi inclusi i beni mobili, ed ogni altro dato tecnico interessante il funzionamento dell'impianto con eventuale documentazione fotografica.

Analogo verbale deve essere redatto al termine della durata della convenzione.

2-Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, entro 3 (tre) mesi deve essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà del Comune; ogni danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Art. 21
Penali e revoca

1-In caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il Comune si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra il 1% e il 2% del canone annuo di concessione, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria di cui al successivo art. 22 sarà cura del concessionario provvedere al successivo reintegro della stessa.

2-In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.

3-Il Comune può disporre, altresì la revoca della convenzione nei sei seguenti casi:

- realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo;
- attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune;
- scioglimento e/o estinzione del Concessionario;
- cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione;
- mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione;
- grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto.

4-Il Comune, per qualsivoglia esigenza di interesse pubblico, può recedere dalla convenzione con un preavviso di 6 (sei) mesi, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del Concessionario.

5-Il Concessionario ha la facoltà di recedere dalla convenzione con l'obbligo di preavviso di 4 (quattro) mesi; in tal caso il Comune provvede all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 22-.

Art. 22
Cauzione definitiva

1-La garanzia da fornire da parte del Concessionario, a titolo di cauzione definitiva per la corretta esecuzione della convenzione viene determinata in relazione all'impianto sportivo da affidare in concessione, all'entità degli interventi e alla natura degli impegni contrattuali che il Concessionario deve assumere nei confronti del Comune comunque in misura non inferiore al 10% del valore della convenzione. Tale garanzia dovrà prevedere la deroga all'art. 1957 c.3 del codice civile e l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile. In caso di escussione

parziale o totale il concessionario dovrà reintegrare la garanzia fornita.

Art. 23

Norme transitorie

1-Le convenzioni in corso alla data di adozione del presente Regolamento restano in vigore fino alla naturale scadenza, purché non in contrasto con le risorse regolamentari vigenti e Leggi Regionali e Statali in materia.

Art. 24

Rinvio alla normativa regionale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio ai provvedimenti specifici adottati dall'Amministrazione nonché alle norme vigenti in materia.